



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1053
Data di registrazione	09/11/2021

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI BIS: DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO PER CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE INSOLUTE

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 191 dell'11/10/2021 , la Giunta Comunale disponeva: 1) di fornire atto di indirizzo al responsabile area 5 al fine di avviare, tra l'altro, la procedura per l'erogazione dei contributi economici di che trattasi ... *"prendendo come parametro di riferimento l'ISEE unitamente ad un valore del patrimonio mobiliare del nucleo, riportato nella stessa attestazione ISEE, da quantificare in funzione dei componenti del nucleo familiare. Il tutto valutando i correttivi da applicare, se ritenuto più equo, nell'ipotesi di nuclei familiari che usufruiscano di altre forme di sostegno (Reddito di cittadinanza - RED-NASPI - altre misure di sostegno al reddito), sempre in funzione dell'ISEE e del valore del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo";* - *applicazione del principio secondo cui l'accesso al beneficio dei buoni alimentari non esclude l'accesso ai benefici legati alla copertura di utenze insolite o ad aiuti per i canoni di locazione, demandando al responsabile area 5, in ragione di quanto disposto dal Decreto "Sostegni-bis", la elaborazione degli atti propedeutici e gestionali finalizzati ad utilizzare le economie derivanti da precedenti interventi individuando la platea di beneficiari;*

RITENUTO, in ragione della situazione di emergenza riconosciuta fino alla data del 31.12.2021, di considerare l'ulteriore intervento dello stato quale esigenza straordinaria e come tale collocarla, anche ai fini della valutazione dello stato di emergenza, in relazione alle effettive esigenze connesse all'evolversi del contesto emergenziale, in linea con l'art. 82 del D.L. 34/2020 e ss.mm. e ii., adeguando gli interventi al contesto territoriale cui vengono applicati;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 a firma del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile e precisamente l'art. 2, punto 6 che testualmente dispone: "L'Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".

VISTO E RICHIAMATO il decreto sostegni bis, art. 53 del DL 73/2021 che reca misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, prevedendo che i fondi stanziati siano destinati oltre che all'acquisto dei generi alimentari, anche al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

VERIFICATO che il Comune di San Pietro Vernotico, come da allegato al decreto, risulta essere beneficiario di una somma pari a € 187.959,74, incassata al capitolo 1195 miss. 12.05, esercizio di bilancio 2021;

ACCERTATO che si dispone, ad oggi, di una somma pari a € 10.576,09 sul capitolo n. 1196, avanzata dai precedenti interventi di erogazione di buoni alimentari, che ben potrebbe integrare l'attuale somma a disposizione e così consentire una maggiore disponibilità economica a favore dei cittadini bisognosi che richiedano gli interventi previsti dal sopra citato Decreto Sostegni;

DATO ATTO che l'art. 53 del DL 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, dispone e precisa, tra l'altro, che le somme erogate ai Comuni e destinate a ristorare i cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza pandemica, debbano essere utilizzate oltre che per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, anche per nuclei familiari che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e per le utenze domestiche;

RICORDATO

-che, in relazione ai canoni di locazione, il Comune di San Pietro Vernotico, con determinazione n. 710 del 14/07/2021 ha erogato agli aventi diritto i contributi all'uopo finalizzati, come da L. 431/98, utilizzando, oltre ai fondi provenienti dalla Regione, anche risorse economiche proprie;

- che tuttavia, alcuni richiedenti il contributo di cui alla legge L. 431/98, sebbene in evidente difficoltà economica, non hanno potuto accedervi, in alcuni casi per anomalie della domanda (ritardi o dichiarazioni inesatte), in altri per anomalie dei contratti d'affitto;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra descritto, di dover valutare e prendere atto delle situazioni economiche, familiari e sociali degli allora non aventi diritto (ad esclusione delle domande escluse dal contributo regionale per aver superato le soglie di reddito stabilite dalla D.G.R. n. 1724 del 22/10/2020, come da D.M. del 07/06/1999, art. 1, c.1) e/o di chi non abbia avuto modo di presentare la domanda; e ciò in considerazione della disponibilità economica accordata con il D.L. 73/2021, grazie al quale è stata destinata una somma pari a € 10.000,00 in favore dei suddetti esclusi e/o di eventuali altri cittadini che si trovassero nella medesima situazione;

CONSIDERATO E RIBADITO il contenuto dell'art. 53 del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, secondo cui parte dell'importo è da destinarsi alla copertura di insoluti per utenze domestiche e, accertato che al capitolo 1196 del corrente esercizio di bilancio, giacciono a tutt'oggi le somme avanzate dall'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 443/2020, già destinate al medesimo fine;

ACCERTATO dunque che un'ulteriore somma pari a € 10.000,00, attinta dall'importo complessivo di € 187.959,74 è stata destinata alla copertura di utenze domestiche insolute, in aggiunta a quanto attualmente giacente nel capitolo 1196;

ACCERTATO altresì

- Che le somme stanziare sono destinate a far fronte agli effetti economici derivanti dall'emergenza pandemica e che pertanto vanno intese quale strumento che ambisce a tutelare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica come conseguenza della pandemia da Covid-19;
- Che i benefici economici di che trattasi non si inseriscono in atti regolamentari del Comune o dell'Ambito di appartenenza, in quanto eccezionali e contingenti, oltre che fortemente legati all'arco temporale investito dall'emergenza;
- Che in ragione di ciò gli interventi da attuare sono in linea con tutti gli interventi straordinari attuati Stato, con particolare riferimento al reddito di emergenza, che pure nasce come misura aggiuntiva limitata nel tempo e con l'intenzione di offrire sostegno a tutte quelle famiglie che hanno raggiunto, a causa dell'emergenza Covid, un reddito inferiore a quanto previsto per garantire una vita dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare;

RICORDATO che la Legge quadro n. 328/2000 superando il principio del domicilio di soccorso, ha introdotto l'onere in capo ai comuni di farsi carico di prestazioni assistenziali in favore dei cittadini residenti;

RITENUTO pertanto di non poter introdurre l'anzianità di residenza come previsto dalla delibera di G.C. n. 191/2021 poiché si determinerebbe una situazione di esclusione dall'accesso alle prestazioni da parte di soggetti meritevoli di tutela;

RITENUTO di dover, con il presente atto, stabilire i requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dei contributi a sostegno delle suddette categorie di richiedenti, specificando che, per quanto concerne i

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

- 1) il cittadino potrà presentare presso il Comune di San Pietro Vernotico una domanda predisposta su format, che sarà resa disponibile dall'ufficio servizi sociali;
- 2) La soglia di reddito stabilita è determinata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, per un valore inferiore a € 15.000,00 (considerato il valore Isee massimo fissato dalla normativa afferente al reddito di emergenza)
 - 3) Le soglie di reddito fissate per la presenza di beni mobiliari sono pari a € 4.000,00 per nucleo familiare; l'importo viene aumentato di € 1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare e di € 5.000,00 se al nucleo familiare appartenga una persona disabile;
- 4) l'accesso al beneficio dei buoni alimentari non esclude l'accesso ai benefici legati alla copertura di utenze insolute o ad aiuti per i canoni di locazione; lo stesso beneficiario potrà presentare una o più istanze di aiuto;
- 5) sono comunque esclusi i richiedenti che siano già stati esclusi dal contributo di cui alla L. 431/98 per reddito superiore alle soglie fissate;
- 6) l'importo massimo mensile per il canone di locazione è fissato in € 250,00;
- 7) il richiedente, anche in assenza di contratto registrato, dovrà essere in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento o l'eventuale insoluto, attraverso documentazione anche informale;
- 8) l'ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di erogare o meno il contributo richiesto sulla scorta delle informazioni formali e/o informali acquisite;
- 9) Il richiedente che abbia un reddito ISEE inferiore al canone d'affitto annuale ha l'obbligo, a pena di esclusione, di allegare una dichiarazione della persona che, titolare di reddito, provveda alla

copertura dei canoni mensili;

CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Fascia reddituale

Da € 0 (zero) a € 3.500,00	Fino ad un massimo di 3 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 3.501,00 a 5.000,00	Fino ad un massimo di 2,5 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 5.001,00 a 7.000,00	Fino ad un massimo di 2 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 7.001,00 fino a 12.000,00	Fino ad un massimo di 1,5 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 12.001,00 fino a 15.000,00	Fino ad un massimo di 1 locazione nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione

E, per quanto concerne i

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI UTENZE INSOLUTE

- 1) Isee ordinario o corrente in corso di validità con attestazione non superiore a € 15.000,00;
- 2) Essere intestatario di un contratto di forniture domestiche attive di acqua, energia elettrica e gas, a servizio dell'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica;
- 3) Dichiarazione inerente la motivazione per la quale si è determinato l'insoluto per cui si richiede l'intervento economico;

ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

- 1) Fino ad un massimo di € 150,00 per insoluti relativi al servizio idrico;
- 2) Fino ad un massimo di € 400,00 complessivi, per insoluti relativi ai servizi di energia elettrica e gas (presupponendo che la spesa sia maggiore in quanto comprensiva del riscaldamento)

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; la L. 328/2000; l'art. 82 del D.L. 34/2020 ; l'art. 53 del DL 73/2021;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione;

- 2) di prendere atto delle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 191 dell'11/10/2021 e di farle proprie;
- 3) di confermare che in ragione di quanto previsto dal Decreto "Sostegni-bis", una somma pari a € 10.000,00 a valere sull'importo complessivo pervenuto dallo Stato per € 187.959,74, sarà destinata a richiedenti esclusi dal contributo per i canoni di locazione di cui alla Legge 431/98, ma che versano in condizioni di difficoltà economica;
- 4) di confermare che un ulteriore importo di € 10.000,00 a valere sull'importo complessivo pervenuto dallo Stato per € 187.959,74, sarà destinato alla copertura di insoluti per utenze domestiche;
- 5) di dare atto che l'importo di € 10.000,00 per la copertura degli insoluti domestici integrerà il capitolo 1196, già capiente per € 10.0576,09;
- 5) di confermare gli impegni assunti con determina n. 975/2021 così come di seguito si riporta:
1195 - Mis. 12 Prog. 05 Tit 1040202999- Fondo di solidarietà alimentare art. 53 del DL "Sostegnibis" n. 73/2021 per complessivi € 187.959,74, di cui € 10.000,00 da destinarsi alla copertura di utenze domestiche insolute ed € 10.000,00 da destinarsi al sostegno alle abitazioni in locazione per utenti in difficoltà, esclusi dai contributi di cui alla L. 431/98 come riportato nel prospetto che di seguito si riporta:

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

- 1) il cittadino potrà presentare presso il Comune di San Pietro Vernotico una domanda predisposta su format, che sarà resa disponibile dall'ufficio servizi sociali;
- 2) La soglia di reddito stabilita è determinata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, per un valore inferiore a € 15.000,00 (considerato il valore Isee massimo fissato dalla normativa afferente al reddito di emergenza)
 - 3) Le soglie di reddito fissate per la presenza di beni mobiliari sono pari a € 4.000,00 per nucleo familiare; l'importo viene aumentato di € 1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare e di € 5.000,00 se al nucleo familiare appartenga una persona disabile;
- 4) l'accesso al beneficio dei buoni alimentari non esclude l'accesso ai benefici legati alla copertura di utenze insolute o ad aiuti per i canoni di locazione; lo stesso beneficiario potrà presentare una o più istanze di aiuto;
- 5) sono comunque esclusi i richiedenti che siano già stati esclusi dal contributo di cui alla L. 431/98 per reddito superiore alle soglie fissate;
- 6) l'importo massimo mensile per il canone di locazione è fissato in € 250,00;
- 7) il richiedente, anche in assenza di contratto registrato, dovrà essere in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento o l'eventuale insoluto, attraverso documentazione anche informale;
- 8) l'ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di erogare o meno il contributo richiesto sulla scorta delle informazioni formali e/o informali acquisite;
- 9) Il richiedente che abbia un reddito ISEE inferiore al canone d'affitto annuale ha l'obbligo, a pena di esclusione, di allegare una dichiarazione della persona che, titolare di reddito, provveda alla copertura dei canoni mensili;

CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Fascia reddituale

Da € 0 (zero) a € 3.500,00	Fino ad un massimo di 3 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 3.501,00 a 5.000,00	Fino ad un massimo di 2,5 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 5.001,00 a 7.000,00	Fino ad un massimo di 2 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 7.001,00 fino a 12.000,00	Fino ad un massimo di 1.5 locazioni nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione
Da 12.001,00 fino a 15.000,00	Fino ad un massimo di 1 locazione nei limiti degli importi stabiliti dalla presente determinazione

6) di dare atto che la somma di €. 10.576,09 risulta essere già impegnata in conto residui al capitolo 1196 – Mis 12 Prog. 05 – , giusta determinazione n. 610 del 28/07/2020;

7) di individuare la platea dei beneficiari e definire gli importi relativi ai contributi ad essi destinati, a copertura delle utenze domestiche insolute così come di seguito si riporta:

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI UTENZE INSOLUTE

- 4) Isee ordinario o corrente in corso di validità con attestazione non superiore a € 15.000,00;
- 5) Essere intestatario di un contratto di forniture domestiche attive di acqua, energia elettrica e gas, a servizio dell'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica;
- 6) Dichiarazione inerente la motivazione per la quale si è determinato l'insoluto per cui si richiede l'intervento economico;

ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

- 3) Fino ad un massimo di € 150,00 per insoluti relativi al servizio idrico;
- 4) Fino ad un massimo di € 400,00 complessivi, per insoluti relativi ai servizi di energia elettrica e gas (presupponendo che la spesa sia maggiore in quanto comprensiva del riscaldamento)
- 8) Di disporre che per la richiesta di contributi a copertura di utenze domestiche scadute (anno 2021) e, per la richiesta di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione, sarà necessario presentare presso il comune una domanda predisposta su format che sarà resa disponibile dall'ufficio servizi sociali;

- 9) Di stabilire che l'accesso al beneficio dei buoni alimentari non esclude l'accesso ai benefici legati alla copertura di utenze insolute o ad aiuti per i canoni di locazione; lo stesso beneficiario potrà presentare una o più istanze di aiuto;
- 10) di disporre che sono esclusi i nuclei familiari i cui richiedenti non abbiano prodotto la documentazione necessaria alla definizione della propria situazione reddituale o che abbiano reso dichiarazioni mendaci o incomplete;
- 11) di disporre che la presentazione delle domande avvenga con la modalità a sportello fino ad esaurimento del budget a disposizione;

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis

Li 09/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to **Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1636

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.